

PER IL TRIBUNALE DEL LAZIO COMPETENTE È IL GIUDICE ORDINARIO

La circolare di Brunetta non si impugna al Tar

Le circolari della funzione pubblica, che spiegano come applicare le riduzioni di stipendio per i dipendenti pubblici che si assentano per malattia, non possono essere impugnate davanti al giudice amministrativo.

Il giudice competente è quello ordinario e comunque bisogna prima attendere che la trattenuta venga applicata, altrimenti non si può fare nemmeno ricorso. Lo ha stabilito il Tar Lazio con la sentenza 236 del 15 gennaio scorso. Il provvedimento fa luce sulla procedura che dovrebbero seguire i dipendenti pubblici che intendessero difendersi dalle novità introdotte con l'articolo 71 del dl 112. La nuova disciplina sottrae la materia al tavolo negoziale e regola le assenze per malattia dei dipendenti pubblici direttamente con

legge. E fissa una disciplina peggiorativa rispetto a quella pattuita nei contratti collettivi. È prevista, infatti, la decurtazione del compenso accessorio per i primi 10 giorni di ogni periodo di assenza e un allargamento delle fasce di reperibilità da 4 a 11 ore: dalle 7 alle 13 e dalle 14 alle 20, mentre prima erano fissate dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. Le restrizioni previste dalla legge avevano indotto diversi lavoratori della pubblica amministrazione a presentare ricorsi al Tar Lazio subito dopo l'emanazione di un paio di circolari esplicative del dipartimento della funzione pubblica (la n. 7 e la n.8 del 2008). E contestualmente al ricorso avevano anche

proposto alcune eccezioni di costituzionalità sperando che il giudice amministrativo le sottoponesse alla Consulta. Ma il Tar è stato di tutt'altro avviso. I giudici amministrativi, infatti, hanno ritenuto il ricorso inammissibile perché le circolari impuginate sarebbero atti privi di diretta e autonoma idoneità ed efficacia lesiva, con connessa insussistenza di interesse legittimo effettivo, attuale e tutelabile al loro annullamento. Fermo restando però che ne può essere disposta «l'eventuale disapplicazione in relazione a controversie riguardanti precisi atti di gestione del rapporto, applicativi della disposizione normativa» si legge nella sentenza «da instaurare dinanzi alla competente autorità giudiziaria ordinaria».

Antimo Di Geronimo

10
ONLINE

Il testo della sentenza su www.italiaoggi.it